

Legge regionale 24 aprile 2023, n. 16

Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC).

(BURC n. 93 del 24 aprile 2023)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 22 giugno 2023, ha impugnato l'articolo 1, commi 1, e 2 della presente legge).

La Corte costituzionale, con ordinanza 7 febbraio - 7 marzo 2024, n. 35 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 13 marzo 2024, n. 11](#), Prima Serie Speciale - ha:

1) sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2) sospeso il giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra.

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l.)

1. Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, il competente dipartimento, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia a Ferrovie della Calabria S.r.l., già abilitata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della [legge 11 agosto 2003, n. 218](#) (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla [legge 15 gennaio 1992, n. 21](#) (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della [legge n. 21/1992](#) e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.